Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Mercoledì, 24 novembre** | **Numero 277**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1601 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Nello stato di provisione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario medesimo, lo stanziamento del capitolo n. 222-*bis* « Assegnazione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a pareggio del bilancio, per l'esercizio finanziario 1919-920 », è diminuito della somma di lire centonovantamilioni (L. 190.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA di variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1919-920.

ENTRATA

—

TITOLO I.

Parte ordinaria.

§ 1. — Prodotti del traffico.

Cap. n. 1. Viaggiatori	+	27,000,000 —
Cap. n. 2. Bagagli e cani	+	5,000,000 —
Cap. n. 3. Merci a grande velocità	+	17,000,000 —
Cap. n. 4. Merci a piccola velocità accelerata	+	2,000,000 —
Cap. n. 5. Merci a piccola velocità ordinaria	+	110,000,000 —
Cap. n. 6-*bis*. Prodotti delle ferrovie sarde	+	3,000,000 —
Cap. n. 8. Prodotti della navigazione con le isole	+	4,000,000 —

§ 2. — Introiti diretti dell'esercizio.

Cap. n. 16. Introiti dei servizi di navigazione libera	+	6,005,000 —

Cap. n. 18. Introiti della gestione marittima di Genova Molo vecchio . . . . + 2,000,000 —
Cap. n. 19. Utili di magazzino. . . . . + 20,000,000 —

§ 3. — Entrate eventuali.

Cap. n. 20. Proventi eventuali. . . . . + 37,000,000 —
Cap. n. 22-*bis*. Sovvenzione del tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . . . —190,000,000 —

§ 4. — Introiti per rimborso di spesa.

Cap. n. 27. Ricuperi di carattere generale . . . . . . + 27,000,000 —
Cap. n. 28. Ricuperi del servizio movimento e traffico. . . . . + 7,000,000 —
Cap. n. 31. Ricuperi del servizio lavori. . . . . . . + 2,000,000 —

Totale generale delle variazioni della entrata . . . . + 79,000,000 —

SPESA

TITOLO I.

Parte ordinaria.

Sezione I.

Spese d'esercizio.

§ 1. — Direzione generale.

Cap. n. 1. Personale . . . . + 1,527,700 —
Cap. n. 2. Forniture, spese ed acquisti . . . . + 182,000 —

§ 2. — Servizio approvvigionamenti.

Cap. n. 3. Personale . . . . + 511,000 —
Cap. n. 4. Forniture, spese ed acquisti . . . . + 1,136,400 —

§ 3. — Servizio movimento e traffico.

(Ramo movimento).

Cap. n. 5. Personale . . . . + 26,500,000 —
Cap. n. 6. Forniture, spese ed acquisti . . . . + 6,221,700 —
Cap. n. 7. Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni . . . . + 7,481,500 —
Cap. n. 8. Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . — 1,900,000 —

§ 4. — Servizio movimento e traffico

(Ramo traffico).

Cap. n. 9. Personale. . . . . + 94,600 —
Cap. n. 10. Forniture, spese ed acquisti . . . . + 132,400 —

§ 5. — Servizio materiale e trazione.

(Ramo trazione).

Cap. n. 11. Personale . . . . — 12,000,000 —
Cap. n. 12. Forniture, spese ed acquisti . . . . . . — 1,000,000 —
Cap. n. 13. Manutenzione locomotive . . . . + 3,339,400 —

§ 6. — Servizio materiale e trazione.

(Ramo veicoli).

Cap. n. 14. Personale . . . . — 1,900,000 —
Cap. n. 16. Manutenzione veicoli . . . . — 1,600,000 —

§ 7. — Servizio lavori.

Cap. n. 17. Personale . . . . + 2,100,000 —
Cap. n. 18. Forniture, spese ed acquisti . . . . . . + 724,600 —
Cap. n. 19. Manutenzione della linea . . . . + 2,944,000 —

§ 8. — Linee secondarie a scartamento ridotto.

(Gruppo Sicilia).

Cap. n. 20. Personale . . . . + 214,000 —
Cap. n. 21. Forniture, spese ed acquisti . . . . + 1,339,600 —
Cap. n. 22. Manutenzione materiale rotabile . . . . + 216,300 —

§ 8-*bis*. — Ferrovie Sarde.

Cap. n. 23-*bis*. Personale . . . . + 4,489,400 —
Cap. n. 23-*ter*. Forniture spese ed acquisti . . . . + 5,047,000 —
Cap. n. 23-*quater*. Manutenzione materiale rotabile. + 560,400 —
Cap. n. 23-*quinquies*. Manutenzione della linea . . + 210,000 —

§ 9. — Esercizio navigazione.

(Navigazione colle isole).

Cap. n. 24. Personale . . . . + 346,000 —
Cap. n. 25. Forniture, spese ed acquisti . . . . . . — 600,000 —
Cap. n. 26. Indennizzi . . . . + 700 —
Cap. n. 27. Ancoraggi e spese portuali . . . . + 18,600 —
Cap. n. 28. Noleggio di piroscafi. . . . . + 482,900 —

§ 10. — Navigazione dello Stretto di Messina.

Cap. n. 29. Personale . . . . — 590,000 —
Cap. n. 30. Forniture, spese ed acquisti . . . . . . + 1,127,900 —

§ 11. — Navigazione libera.

Cap. n. 31. Personale . . . . + 5,364,600 —
Cap. n. 32. Forniture, spese ed acquisti . . . . . . + 1,407,300 —

§ 12. — Spese generali dell'Amministrazione.

Cap. n. 36. Avvisi, orari, stampati e pubblicazioni diverse . . . . + 370,000 —
Cap. n. 37. Imposte e tasse . . . . — 1,500,000 —
Cap. n. 38-*ter*. Contributo dell'Amministrazione e delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale . . . . + 140,000 —
Cap. n. 39. Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita, ecc. » . . . . + 903,800 —
Cap. n. 40. Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . + 1,572,000 —
Cap. n. 41. Assegni di esonero . . . . + 105,000 —
Cap. n. 43. Oblazioni e sussidi al personale . . . . + 389,600 —
Cap. n. 44. Spese per il servizio sanitario, ecc. . . + 228,100 —
Cap. n. 45. Spese giudiziali e contenziose . . . . . + 148,500 —
Cap. n. 46. Spese per la sorveglianza sui trasporti. + 139,000 —
Cap. n. 50. Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni . . . . + 279,000 —
Cap. n. 52. Spese eventuali . . . . + 23,459,700 —

§ 13. — Servizi secondari.

Cap. n. 53. Servizi accessori ad impresa ed in economia . . . . + 391,500 —
Cap. n. 54. Servizi speciali della gestione marittima di Genova Molo vecchio . . . . — 2,600,000 —

Sezione II.

Spese complementari.

Cap. n. 56. Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore . . . . + 1,371,200 —
Cap. n. 59-*bis*. Spese complementari delle ferrovie sarde . . . . + 150,000 —

Sezione III.

Spese accessorie.

Cap. n. 62. Annualità dovuta al tesoro per interessi ed ammortamento . . . . — 3,200,000 —

Cap. n. 63. Interessi sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria, ecc. . . . — 1,500,000 —
Cap. n. 64. Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie, ecc. . . . . . — 2,200,000 —
Cap. n. 65. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione . . . . + 477,500 —
Cap. n. 70. Elettrificazione linee . . . . — 2,600,000 —
Cap. n. 72. Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale . . . + 8,175,100 —
+ 79,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

Il numero **1605** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R decreto legge 31 ottobre 1919, n. 2264;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con i ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A modificazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, è prorogato fino al 30 giugno 1922 il termine entro il quale il distributore di energia elettrica può, a norma del predetto articolo, continuare ad esigere dai propri utenti il compenso supplementare o soprapprezzo, che lo indennizzi del maggior costo del combustibile.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — PEANO — FERA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1594 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto di pari data con cui sono istituiti corsi di esercitazioni in tutte le Facoltà e scuole universitarie del Regno;
Veduto il R. decreto 9 agosto 1910, n. 808, con cui furono approvati i regolamenti speciali delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, di lettere e filosofia e della scuola di farmacia;
Riconosciuta la necessità di determinare, in applicazione del primo comma dell'art. 2 del citato R. decreto, il numero dei corsi di esercitazioni, a cui lo studente deve iscriversi ogni anno;
Sentito il Consiglio superiore di istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

All'art. 7 del regolamento speciale per la Facoltà di giurisprudenza, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808, è aggiunto il comma seguente:
« Lo studente ha l'obbligo di seguire almeno otto corsi di esercitazioni nel quadriennio e almeno due ogni anno ».

Art. 2.

All'art. 18 del regolamento speciale delle Facoltà di lettere e filosofia, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808, è sostituito il seguente:
« Lo studente ha l'obbligo di seguire i corsi di esercitazioni di tutte le materie obbligatorie per la laurea cui aspira, e non meno di tre ogni anno ».

Art. 3.

All'art. 13 del regolamento speciale delle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808, è aggiunto il comma seguente:
« Gli allievi ingegneri iscritti al primo biennio della Facoltà di scienze debbono seguire almeno tre corsi di esercitazioni ogni anno, scelti tra le seguenti materie: 1° fisica, 2° chimica, 3° analisi algebrica, 4° analisi infinitesimale, 5° geometria analitica, 6° geometria proiettiva, 7° geometria descrittiva, 8° meccanica razionale ».

Art. 4.

All'art. 17 del regolamento speciale della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808, è aggiunto il comma seguente:
« Lo studente che aspira alla laurea in matematica ha l'obbligo di seguire tre corsi di esercitazioni ogni anno scelti fra le seguenti materie: 1° analisi algebrica, 2° analisi infinitesimale, 3° geometria analitica, 4° geometria proiettiva, 5° geometria descrittiva, 6° mecca-

nica razionale, 7° geodesia teoretica, 8° fisica-matematica, 9° analisi superiore, 10° geometria superiore, 11° matematiche superiori, 12° astronomia ».

Art. 5.

I Consigli di Facoltà formuleranno ogni anno l'ordine dei corsi di esercitazioni consigliati agli studenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1598 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1865, n. 2279, con cui venne approvata la convenzione stipulata il 21 maggio 1864 fra il ministro dei lavori pubblici, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e l'ing. Gaetano Capuccio, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione normale ed a trazione a vapore da Torino a Ciriè;

Ritenuto che nella detta concessione subentrò all'ing. Capuccio la « Società Canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè », costituita in Torino con atto pubblico 13 luglio 1865 ed autorizzata con Regio decreto 1° ottobre 1865;

Vista la legge 21 maggio 1876, n. 3139 (serie 2ª), con cui venne approvata la convenzione 12 dicembre 1875 stipulata con la « Società Canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè » per la concessione della costruzione e dell'esercizio d'una ferrovia da Ciriè a Lanzo;

Visto il Nostro decreto 8 giugno 1911, n. 688 con cui fu approvata la convenzione suppletiva 6 maggio 1911 stipulata con la medesima Società per l'impianto del secondo binario nel tronco Borgaro-Ciriè della ferrovia Torino-Ciriè;

Visto il Nostro decreto 17 ottobre 1912, n. 1164, con cui fu approvata la convenzione 31 agosto 1912, stipulata con la medesima Società per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore e a sezione normale da Lanzo a Ceres;

Ritenuto che la Società in parola ha modificato in seguito la denominazione sociale in quella di « Società anonima ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo »;

Viste le istanze 10 maggio 1918 e 15 maggio 1919, con cui la Società ha chiesto di elettrificare l'intera linea Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 13 ottobre 1920 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e il legale rappresentante della « Società anonima ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo » per l'elettrificazione della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1609. Regio decreto 26 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, il R. Istituto commerciale di Napoli è autorizzato a rilasciare ai propri licenziati il titolo di ragioniere commerciale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole danneggiate dalla siccità;

Sentite le Deputazioni provinciali di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo e Trapani;

Decreta:

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del citato R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, si applicano:

1° in provincia di Caltanissetta, al territorio di tutti i Comuni della Provincia;

2° in provincia di Catania, al territorio di tutti i Comuni della Provincia;

3° in provincia di Girgenti, al territorio dei seguenti Comuni: Licata — Montallegro — Porto Empedocle — Realmonte — Alessandria della Rocca — Calamonaci — Cianciana — Ribera — Villafranca Sicula — Sciacca — Aragona — Campobello di Licata — Cattolica Eraclea — Comitini — Favara — Girgenti — Grotte — Palma Montechiaro — Raffadali — Santangelo Muxaro — Siculiana — Bivona — Burgio — Lucca Sicula — San Biagio Platani — San Giovanni Gemini — Caltabellotta — Menfi;

4° in provincia di Messina, al territorio di tutti i Comuni della Provincia;

5° in provincia di Palermo, al territorio dei seguenti Comuni: Campofelice di Roccella — Castelbuono — Cefalù — Collesano — Gratteri — Lascari — Pollina — San Mauro Castelverde — Bagheria — Balestrate — Baucina — Belmonte Mezzagno — Bolognetta — Borgetto — Capaci — Carini — Casteldaccia — Cefalà Diana — Ciminna — Giardinello — Marineo — Mezzoiuso — Misilmeri — Monreale — Montelepre — Parco — Partinico — Sancipirrello — San Giuseppe Jato — Santa Cristina Gela — Santa Flavia — Terrasini — Torretta — Ustica — Ventimiglia di Sicilia — Villabate — Villafrati — Altavilla — Caccamo — Caltavuturo — Cerda — Lercara Friddi — Roccapalumba — Sciara — Sclafani — Termini Imerese — Trabia — Vicari;

6° in provincia di Trapani, al territorio di tutti i Comuni della Provincia.

Roma, 5 novembre 1920.

Il ministro
MCHELI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale n. 1900 del 25 novembre 1917, sull'esportazione di valori e di merci e la cessione di crediti all'estero, di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A partire dal 25 novembre, è esteso all'esportazione dell'argento greggio, nonchè dei gioielli, dei lavori e degli orologi di argento e d'oro, l'obbligo della cessione a favore di banche o ditte bancarie autorizzate al commercio dei cambi, delle valute estere che ne rappresentano il prezzo di vendita, e dei crediti relativi.

Roma, 17 novembre 1920.

Il ministro del tesoro
MEDA.

Il ministro delle finanze
FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data della ricevuta: 24 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta Corigliano Giuseppe fu Pietro — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 500 — P. N. 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data della ricevuta: 20 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Corigliano Giuseppe fu Pietro — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 13 — Ammontare della rendita L. 2500 con decorrenza dal 1° luglio 1920 — Cons. 5 0/0.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 novembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 23 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	160 27	Berlino	39 28
Londra	90 57	Vienna	7 75
Svizzera	404 91	Praga	—
Spagna	—	New York	25 66

Oro 359 09

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	73 99	—
3 50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.95	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Bongiovanni comm. Costantino, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 21 giugno 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 28 settembre 1920:

Morganti cav. Costantino, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dall'11 giugno 1919 ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

I seguenti maggiori generali sono nominati comandanti della divisione a fianco di ognuno indicata:

Nigra cav. Arturo, divisione militare Bologna — Bernardoni cavaliere Alberto, divisione militare Catanzaro — Pittaluga cav. Vittorio Emanuele, divisione militare Novara.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Fischer Noberto, capitano, collocato in aspettativa per infermità

temporanee non provenienti da cause di servizio dal 12 ottobre 1920.

Carrai Gino, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 ottobre 1920.

Martorana Francesco, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 ottobre 1920.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Bonaglia cav. Andrea, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 31 maggio 1920.

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, a datare dal 30 novembre 1920:

Revelli cav. Cornelio — Storto cav. Domenico — Nicosia cav. Vito — Pettol cav. Enrico — Musso cav. Alessandro — Levi cavalier Giuseppe — Manfredi cav. Luigi — Palmisani cav. Francesco — Grimaldo cav. Vincenzo — Moreno cav. Gustavo — Bartolucci cav. Aninto — Russo Webber cav. Arturo — Ferretti cav. Federico — Beltrandi cav. Giovanni — Bonasi cav. Goffredo — Marenghi Marengo cav. Alberto — Saibanti cav. Egidio — Sissa cav. Lino — Dino-Guida cav. Cosimo — Marchetti cav. Luigi — Rigault de La Longrais cav. Alfredo — Fasulo cav. Enrico — Caberti cav. Achillo — Leone cav. Arturo — Marabotto cav. Federico — Caleffi cav. Camillo — Pattoni cavalier Aldo — Fenoglietto cav. Carlo — Ratti cav. Giuseppe.

Ledi cav. Ezio, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 23 agosto 1920.

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Viani cav. Benedetto — Selvaggi cav. Giuseppe — Bosco cav. Francesco — De Martini cav. Vittorio — Ghiglia cav. Giuseppe — Nesi cav. Alberto — Zanuso cav. Gino — Battistini cav. Giulio — Ranieri cav. Umberto — Giacometti cav. Tiziano — Bonaventura cav. Euticchio — Caligian cav. Ercole — Crescini cav. Ettore — Cappa cav. Giulio — Barbieri cav. Enrico — Rosso cav. Camillo — Benedetti cav. Umberto — Biestro cav. Angelo.

Dacomo Giacinto, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 17 luglio 1920, con decorrenza assegni dalla data stessa.

Albani cav. Alfredo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dall'11 agosto 1920.

Lolli cav. Francesco, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 3 febbraio 1920.

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Monacchini cav. Giuseppe — Sorge cav. Salvatore — Darnano cav. Silvio — Simoni cav. Simone — Bertolotti cav. Domenico — Liguori cav. Pasquale — Caletti cav. Arturo — Appellins cav. Enrico — Martinelli cav. Renato — Sergardi cav. Achille — Guazzugli Bonajuti cav. Raffaele — Malusardi cav. Ivo — Rodolfo cav. Oliviero — Iannoni Sebastiani cav. Angelo — Faconti cav. Simone.

Corradi cav. Michele — Ceriani cav. Marco — Montù cav. Giorgio — Bolla cav. Giovanni — Pezzetti cav. Angelo — Rossi cav. Umberto — De Muru cav. Vittorio — Passalacqua cav. Azzo — Stivala cav. Egidio — Ambrogi cav. Giuseppe — Rosoja cav. Albino — Fessia cav. Giuseppe — Cecchi cav. Vittorio — Galli cav. Giuseppe — Masala cav. Cesare — Allegretti cav. Lorenzo — Tessiore cav. Luigi — Marcucci cav. Roberto — Troili cav. Mario — Albenga cav. Albino — Briccolo cav. Gino — Remondini cav. Mario — Barbanti cav. Arturo.

Longo Filippo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 6 settembre 1920.

I seguenti capitani in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo, dalla data a fianco di ognuno indicata:

Bonini Giuseppe, dal 19 aprile 1920.

Natale Antonio, dal 19 id.

Gaudinieri Agostino, dal 21 settembre 1920.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee, provenienti da cause di servizio, dalla data per ciascuno indicata:

Slataper Guido, dal 27 maggio 1920.

Ratta Alessandro, dal 16 agosto 1920.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Gabbrielli Gabriele, dal 21 settembre 1920.

Severino Federico, dall'8 id.

Potestà Mario, dal 10 marzo 1920.

Sansonetti Aldo, dal 3 settembre 1920.

Ruggiero Attilio, dal 1° id.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

De Jorio Nicola, dal 9 agosto 1920.

Orlandi Alberto, dal 15 ottobre 1920.

Sannini Umberto, dal 2 id.

Spinelli Giuseppe, capitano, in aspettativa, l'aspettativa di cui al decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, dall'8 febbraio 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Agrigento Gabriele, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio, dal 17 maggio 1920.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

De Luca Guglielmo, dal 7 settembre 1920.

Simeone Giuseppe, dal 24 aprile 1919.

Cristanelli Gino, tenente, in aspettativa, l'aspettativa di cui al R. decreto 18 aprile 1920 dal 16 agosto 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'11 novembre 1920:

Rocco Giuseppe, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 5 maggio 1919 (decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919), richiamato in servizio dal 5 maggio 1920, con decorrenza assegni dal 16 detto e destinato reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Con Determinazione Ministeriale del 14 novembre 1920:

Maffei Achille, capitano reggimento cavalleggeri di Saluzzo, assegnato scuola applicazione cavalleria. (Qualora non abbia raggiunto la nuova destinazione per precedente avviso dovrà partire per raggiungerla entro l'ottavo giorno dall'avvenuta comunicazione del presente Bollettino).

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Matteini Gino, tenente, promosso capitano con anzianità e decorrenza assegni dal 23 agosto 1917, con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Rolando cav. Luigi, tenente, dispensato dal servizio permanente, a

sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento, dal 16 novembre 1920.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Corsi Torelli Carlo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 18 febbraio 1920, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Belloni Giovanni, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 1° dicembre 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° giugno 1920.

Sartori Vincenzo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 9 giugno 1920, richiamato in servizio dal 9 ottobre 1920, con decorrenza assegni dal 16 ottobre detto:

Bergogelli Marco, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 31 maggio 1917, nei ruoli degli ufficiali di complemento di cavalleria.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Mainardi cav. Odoardo, maggiore, l'anzianità stabilita in tale grado al 1° giugno 1917, con decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, è rettificata al 29 maggio 1917.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Polimante cav. Corrado, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 14 novembre 1919, richiamato in servizio dal 14 maggio 1920, con decorrenza assegni dal 16 maggio detto.

Feffero cav. Eugenio, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 19 giugno 1919, richiamato in servizio dal 19 ottobre 1919, con decorrenza assegni dal 1° novembre 1919.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

De Simone Alessandro, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 20 agosto 1920, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pasimeni Antonio, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 9 novembre 1915 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Arneodo Luigi, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 12 aprile 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 408, che approva il ruolo organico del personale del Regio corpo delle miniere;

Visto il Regio decreto del 20 dicembre 1908, n. 828, che estende al Regio corpo delle miniere alcuni articoli del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio corpo del genio civile, approvato con Regio decreto del 3 settembre 1906, n. 552;

Visto il regolamento per il personale del Regio corpo delle miniere, approvato con Regio decreto dell'11 gennaio 1912, n. 143;

Visto il Regio decreto 9 maggio 1920, n. 654, che regola lo stato giuridico ed economico del personale del Regio corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a 15 posti di ingegnere-allievo nel Regio corpo delle miniere, con l'annuo stipendio iniziale di L. 5500.

Art. 2.

L'esame di concorso consisterà in due prove scritte sulla fisica tecnica e la meccanica, ed in prove orali sulle stesse materie e sulla chimica, la mineralogia, la geologia e la lingua francese secondo i programmi seguenti:

1. — *Fisica tecnica.*

1. Principio di Mayer e principio di Carnot. Equazioni fondamentali della termodinamica.
2. Proprietà dei gas perfetti e dei vapori saturi. Trasformazioni isotermiche ed adiabatiche.
3. Macchina ideale a vapore agente secondo il ciclo di Carnot. Macchine reali a vapore. Macchine a vapore surriscaldato.
4. Trasmissione del calore tra i fluidi stagnanti e tra i fluidi in moto.
5. Movimento dei fluidi aeriformi. Equazioni fondamentali. Efflusso dei gas. Movimento dei gas in un condotto semplice e nei condotti complessivi. Ventilazione.
6. Combustibili industriali. Apparecchi di combustione.
7. Fenomeni e leggi fondamentali dell'elettrostatica, del magnetismo e l elettromagnetismo.
8. Leggi sulle correnti elettriche nei circuiti semplici e nei circuiti complessi.
9. Pile idroelettriche. Potenza e rendimento di una pila. Accumulatori. Leggi dell'elettrolisi.
10. Macchine dinamo-elettriche a correnti continue alternate.
11. Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

2. — *Meccanica.*

1. Nozioni di cinematica applicata.
2. Regolarizzazione del movimento rotatorio, volanti; regolatore.
3. Rendimento delle macchine, applicazione alle più semplici. Dinamometri.
4. Trasmissione per alberi, per cinghie, per funi di canape e metalliche.
5. Motori idraulici, ruote; turbine; macchine a stantuffo.
6. Generatori di vapore.
7. Motori a vapore; sistemi più comuni di distribuzione. Motori a gas.
8. Macchine ad aria motrici ed operatrici.
9. Macchine per elevare l'acqua.
10. Paranchi, strettoi; gru; ascensori.
11. Nozioni di resistenza dei metalli.

3. — *Chimica.*

Leggi che governano le combinazioni chimiche. Metalloidi e metalli e loro principali combinazioni.

Principi generali di analisi chimica. Analisi per via secca. Analisi quantitativa per via umida.

4. — *Mineralogia e geologia.*

5. — *Lingue straniere.*

Lingua francese, obbligatoria; e le lingue facoltative inglese, tedesca ed araba, di cui al comma *c)* del successivo art. 4.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo in Roma, e avranno principio nel giorno 15 gennaio 1921 presso il Ministero di agricoltura.

Per gli esami sono assegnati tre giorni: due per le prove scritte e l uno per quelle orali.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati otto ore decorrenti dal momento della comunicazione del tema, non computando in esso il tempo destinato al riposo.

Per essere ammessi all'esame orale, i candidati devono aver ri-

portato almeno 70 punti su 100 complessivamente nelle due prove scritte e non meno di trenta in ciascuna di esse.

L'esame orale ha la durata almeno di un'ora per ogni candidato.

I candidati, che abbiano dichiarato di conoscere anche la lingua tedesca, inglese od araba, ne danno prova alla fine degli esami orali mediante lettura e traduzione in italiano.

Per ottenere la nomina, i candidati devono aver riportato, anche nell'esame orale, non meno di 35 punti su 50 in ciascuna materia.

Sarà tenuto conto, nella classificazione finale dei candidati, del risultato degli esami speciali sostenuti presso le scuole o gli Istituti superiori di ingegneria, dei documenti di altri studi compiuti o dei lavori eseguiti, specialmente per l'industria mineraria, nonchè delle prove facoltative di lingua inglese, tedesca ed araba.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con precedenza per colui che abbia servito per maggior tempo. Sempre a parità di punti, in mancanza di titoli quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Art.

Chi intenda presentarsi al concorso farà pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale delle miniere) non più tardi del 30 dicembre 1920, una domanda scritta di proprio pugno, su carta bollata da lire due, nella quale deve:

a) indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio, al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) dare un breve cenno della pratica fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

c) indicare se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è obbligatoria, conosca anche la lingua inglese, la tedesca e l'araba;

d) dichiarare se abbia altro impiego alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Insieme alla domanda devono essere presentati i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati;

a) certificato del sindaco del Comune di origine ed atto di notorietà legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, comprovante che il candidato ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il trentacinquesimo anno dalla data del presente decreto o il quarantesimo se fu tra i combattenti. Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono parteciparvi senza limiti di età;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) la prova di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

f) il diploma originale di ingegnere civile o industriale rilasciato da una scuola di applicazione o da un istituto tecnico superiore o politecnico, oppure da una scuola superiore politecnica del Regno;

g) gli attestati degli esami speciali sostenuti nelle singole materie di studio presso le scuole od istituti sopra indicati;

h) certificati degli studi diversi compiuti o dei servizi eventualmente prestati dal concorrente presso Amministrazioni pubbliche o private o presso ingegneri professionisti, dai quali risultino: la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente prese parte, ed il modo con cui detti servizi furono compiuti.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere a), c), d), e).

I certificati, di cui alle lettere a), c), d), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato, o che non fossero state documentate ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 7.

Spirato il termine stabilito, il Ministero verifica se tutti gli aspiranti abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte nel precedente articolo ed esclude dal concorso, con provvedimento definitivo, coloro che sono sforniti di alcuni dei requisiti voluti, e di cui le domande non siano regolari.

I candidati sono sottoposti in Roma ad una visita dell'autorità medica militare, la quale deve riferire, in apposito certificato, sullo stato sanitario generale del candidato e sui suoi eventuali difetti fisici. Il Ministero esclude definitivamente dal concorso quelli fra i candidati che, in base ai certificati dell'autorità medica militare, ritenga non idonei al servizio.

Art. 8.

Gli ingegneri allievi prescelti saranno poi inviati a frequentare, per non meno di due anni, una scuola superiore delle miniere da designarsi dal Ministero.

Nel periodo che intercede fra la nomina e l'invio alla scuola superiore delle miniere, i vincitori del concorso sono addetti ad un ufficio minerario.

Al termine di ciascun anno della scuola superiore delle miniere, essi debbono sostenere presso di essa gli esami su tutte le materie studiate e riportare certificati di idoneità per ciascuna di esse. Questi certificati danno loro diritto ad una indennità straordinaria per un viaggio di istruzione della durata di almeno cinquanta giorni.

Coloro che negli esami delle sessioni estive ed eventualmente in quelle autunnali non superino tutti i detti esami, sono cancellati dal ruolo del R. corpo delle miniere.

Art. 9.

Compiuti regolarmente gli studi alla Scuola superiore delle miniere gli ingegneri allievi sono chiamati a prestar servizio nel R. corpo delle miniere, e promossi al grado di ingegnere a misura che vi siano posti disponibili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

FERROVIE DELLO STATO

Errata-corrige

Nel concorso a 54 posti di medico di riparto nelle ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 176, di ieri 23 novembre corrente, il secondo capoverso della seconda colonna deve leggersi così:

« La domanda dovrà pervenire *all'ufficio sanitario indicato*, non più tardi delle ore 17 *del giorno 30 dicembre 1920* ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*